SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 febbraio 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **7**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. (19G00012) . . . *Pag.* 1

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **8**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. (19G00013) . . . *Pag.* 14

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Roburent e nomina del commissario straordinario. (19A00741) . . . *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Cenate Sotto e nomina del commissario straordinario. (19A00742) . . . *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum e nomina del commissario straordinario. (19A00743) . . . *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario. (19A00744) . . . . *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellar Guidobono e nomina del commissario straordinario. (19A00745) . . . . *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello e nomina del commissario straordinario. (19A00746). . . . . *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Maggiora. (19A00747). . . . . *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria e nomina del commissario straordinario. (19A00748) *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosciano. (19A00749) . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Malvito e nomina del commissario straordinario. (19A00750) *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018. (19A00753). . . . . *Pag.* 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «CREW» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3266/2018). (19A00751). . . . . *Pag.* 27

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «AgeWellAccounts» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3269/2018). (19A00752). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «PAAL» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3268/2018). (19A00756) . . . . *Pag.* 35

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 gennaio 2019.

Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (19A00809) . . *Pag.* 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 1204/2018 del 19 dicembre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexactiv». (19A00777) . . . . *Pag.* 40

Banca d'Italia

Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (19A00754). . . . . *Pag.* 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nomina della Commissione scientifica CITES (19A00792) . . . . *Pag.* 50

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **7**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA.

Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,

Essendo parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «il protocollo»,

Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,

Riaffermando l'approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,

Riconoscendo la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni, ai sensi del protocollo,

Richiamando l'art. 27 del protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

Art. 2.

Definizioni

1. I termini utilizzati all'art. 2 della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale.

2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:

a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;

b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:

i) è misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un'autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e

ii) è significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;

c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l'altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l'organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il vettore o il fornitore;

d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:

i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;

ii) ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell'ordine di priorità che segue:

a) ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l'autorità competente stabilisce che ciò non è possibile;

b) ripristino tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un'altra località alternativa, a seconda dei casi.

3. L'effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:

a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;

b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica;

c) la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi;

d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:

a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione;

b) destinati ad un uso confinato;

c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.

3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all'art. 17 del protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo.

4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di

organismi viventi modificati cominciato dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione è stato effettuato il movimento transfrontaliero.

5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.

6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.

7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti.

Art. 4.

Nesso di causalità

Il rapporto di causa-effetto tra il danno e l'organismo vivente modificato in questione viene stabilito conformemente al diritto interno.

Art. 5.

Misure di risposta

1. In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall'autorità competente, le parti impongono all'operatore o agli operatori appropriati di:

a) informare immediatamente l'autorità competente;

b) valutare il danno; e

c) adottare appropriate misure di risposta.

2. L'autorità competente:

a) individua l'operatore che ha causato il danno;

b) valuta il danno; e

c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore è tenuto ad adottare.

3. Qualora le informazioni pertinenti, incluse informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili nel centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilità che, se non si assumono tempestivamente misure di risposta, si verificherà un danno, l'operatore è tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno.

4. L'autorità competente può adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l'operatore ha omesso di farlo.

5. L'autorità competente ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l'operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese.

6. Le decisioni dell'autorità competente che impongono all'operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilità del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Conformemente al diritto interno, l'autorità competente informa l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all'autorità competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno.

7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile.

8. Le misure di risposta sono attuate in conformità al diritto interno.

Art. 6.

Esenzioni

1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:

a) caso fortuito o forza maggiore; e

b) eventi bellici o agitazioni sociali.

2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

Art. 7.

Limiti temporali

Nel diritto interno le parti possono prevedere:

a) limiti temporali relativi e/o assoluti, anche per azioni riguardanti misure di risposta; e

b) l'inizio del periodo nel quale si applica il limite temporale.

Art. 8.

Limiti finanziari

Nel diritto interno le parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.

Art. 9.

Diritto di ricorso

Il presente protocollo addizionale non limita né restringe l'eventuale diritto di ricorso o al risarcimento che un operatore può far valere nei confronti di un'altra persona.

Art. 10.

Garanzia finanziaria

1. Nel diritto nazionale le parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria.

2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del protocollo.

3. La prima riunione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l'altro i seguenti aspetti:

a) le modalità dei meccanismi di garanzia finanziaria;

b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo; e

c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria.

Art. 11.

Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale

Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale.

Art. 12.

Attuazione e relazione con la responsabilità civile

1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:

a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile;

b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o

c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.

2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *b)*, le parti:

a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile;

b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o

c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.

3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilità civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere *b)* o *c)*, le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:

a) il danno;

b) le norme in materia di responsabilità, inclusa la responsabilità oggettiva o la responsabilità sulla base della colpa;

c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;

d) il diritto di ricorso.

Art. 13.

Valutazione e riesame

La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del presente protocollo addizionale, purché le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame è effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia degli articoli 10 e 12.

Art. 14.

Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo

1. Fatto salvo l'art. 32, paragrafo 2, della convenzione, la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo addizionale.

2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo addizionale e, *mutatis mutandis*, le funzioni assegnatele ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere *a)* e *f)*, del protocollo.

Art. 15.

Segretariato

Il segretariato istituito dall'art. 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo addizionale.

Art. 16.

Relazione tra la convenzione e il protocollo

1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.

2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.

3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, al presente protocollo addizionale.

4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.

Art. 17.

Firma

Il presente protocollo sarà aperto alla firma da parte delle parti del protocollo presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo.

2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione.

3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Art. 19.

Riserve

Non si possono fare riserve al presente protocollo addizionale.

Art. 20.

Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte può denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.

3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all'art. 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.

Art. 21.

Testi autentici

L'originale del presente protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.

Fatto a Nagoya addì quindici ottobre duemiladieci.

ALLEGATO

NAGOYA – KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY

The Parties to this Supplementary Protocol,

Being Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as "the Protocol",

Taking into account Principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Reaffirming the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the need to provide for appropriate response measures where there is damage or sufficient likelihood of damage, consistent with the Protocol,

Recalling Article 27 of the Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1
OBJECTIVE

The objective of this Supplementary Protocol is to contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, by providing international rules and procedures in the field of liability and redress relating to living modified organisms.

Article 2
USE OF TERMS

1. The terms used in Article 2 of the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as "the Convention", and Article 3 of the Protocol shall apply to this Supplementary Protocol.
2. In addition, for the purposes of this Supplementary Protocol:

(a) "Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol" means the Conference of the Parties to the Convention serving as the meeting of the Parties to the Protocol;

(b) "Damage" means an adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, that:

(i) Is measurable or otherwise observable taking into account, wherever available, scientifically-established baselines recognized by a competent

authority that takes into account any other human induced variation and natural variation; and

(ii) Is significant as set out in paragraph 3 below;

(c) "Operator" means any person in direct or indirect control of the living modified organism which could, as appropriate and as determined by domestic law, include, inter alia, the permit holder, person who placed the living modified organism on the market, developer, producer, notifier, exporter, importer, carrier or supplier;

(d) "Response measures" means reasonable actions to:

(i) Prevent, minimize, contain, mitigate, or otherwise avoid damage, as appropriate;

(ii) Restore biological diversity through actions to be undertaken in the following order of preference:

a. Restoration of biological diversity to the condition that existed before the damage occurred, or its nearest equivalent; and where the competent authority determines this is not possible;

b. Restoration by, inter alia, replacing the loss of biological diversity with other components of biological diversity for the same, or for another type of use either at the same or, as appropriate, at an alternative location.

3. A "significant" adverse effect is to be determined on the basis of factors, such as:

(a) The long-term or permanent change, to be understood as change that will not be redressed through natural recovery within a reasonable period of time;

(b) The extent of the qualitative or quantitative changes that adversely affect the components of biological diversity;

(c) The reduction of the ability of components of biological diversity to provide goods and services;

(d) The extent of any adverse effects on human health in the context of the Protocol.

Article 3
SCOPE

1. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from living modified organisms which find their origin in a transboundary movement. The living modified organisms referred to are those:

(a) Intended for direct use as food or feed, or for processing biological diversity, taking also into account risks to human health, that:

(b) Destined for contained use;

(c) Intended for intentional introduction into the environment.

2. With respect to intentional transboundary movements, this Supplementary Protocol applies to damage resulting from any authorized use of the living modified organisms referred to in paragraph 1 above.
3. This Supplementary Protocol also applies to damage resulting from unintentional transboundary movements as referred to in Article 17 of the Protocol as well as damage resulting from illegal transboundary movements as referred to in Article 25 of the Protocol.
4. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from a transboundary movement of living modified organisms that started after the entry into force of this Supplementary Protocol for the Party into whose jurisdiction the transboundary movement was made.
5. This Supplementary Protocol applies to damage that occurred in areas within the limits of the national jurisdiction of Parties.
6. Parties may use criteria set out in their domestic law to address damage that occurs within the limits of their national jurisdiction.
7. Domestic law implementing this Supplementary Protocol shall also apply to damage resulting from transboundary movements of living modified organisms from non-Parties.

Article 4
CAUSATION

A causal link shall be established between the damage and the living modified organism in question in accordance with domestic law.

Article 5
RESPONSE MEASURES

1. Parties shall require the appropriate operator or operators, in the event of damage, subject to any requirements of the competent authority, to:
   (a) Immediately inform the competent authority;
   (b) Evaluate the damage; and
   (c) Take appropriate response measures.
2. The competent authority shall:
   (a) Identify the operator which has caused the damage;
   (b) Evaluate the damage; and
   (c) Determine which response measures should be taken by the operator.
3. Where relevant information, including available scientific information or information available in the Biosafety Clearing-House, indicates that there is a sufficient likelihood that damage will result if timely response measures are not taken, the operator shall be required to take appropriate response measures so as to avoid such damage.

4. The competent authority may implement appropriate response measures, including, in particular, when the operator has failed to do so.
5. The competent authority has the right to recover from the operator the costs and expenses of, and incidental to, the evaluation of the damage and the implementation of any such appropriate response measures. Parties may provide, in their domestic law, for other situations in which the operator may not be required to bear the costs and expenses.
6. Decisions of the competent authority requiring the operator to take response measures should be reasoned. Such decisions should be notified to the operator. Domestic law shall provide for remedies, including the opportunity for administrative or judicial review of such decisions. The competent authority shall, in accordance with domestic law, also inform the operator of the available remedies. Recourse to such remedies shall not impede the competent authority from taking response measures in appropriate circumstances, unless otherwise provided by domestic law.
7. In implementing this Article and with a view to defining the specific response measures to be required or taken by the competent authority, Parties may, as appropriate, assess whether response measures are already addressed by their domestic law on civil liability.
8. Response measures shall be implemented in accordance with domestic law.

Article 6
EXEMPTIONS

1. Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions:
   (a) Act of God or force majeure; and
   (b) Act of war or civil unrest.
2. Parties may provide, in their domestic law, for any other exemptions or mitigations as they may deem fit.

Article 7
TIME LIMITS

Parties may provide, in their domestic law, for:
   (a) Relative and/or absolute time limits including for actions related to response measures; and
   (b) The commencement of the period to which a time limit applies.

Article 8
FINANCIAL LIMITS

Parties may provide, in their domestic law, for financial limits for the recovery of costs and expenses related to response measures.

Article 9
RIGHT OF RECOURSE

This Supplementary Protocol shall not limit or restrict any right of recourse or indemnity that an operator may have against any other person.

Article 10
FINANCIAL SECURITY

1. Parties retain the right to provide, in their domestic law, for financial security.
2. Parties shall exercise the right referred to in paragraph 1 above in a manner consistent with their rights and obligations under international law, taking into account the final three preambular paragraphs of the Protocol.
3. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol after the entry into force of the Supplementary Protocol shall request the Secretariat to undertake a comprehensive study which shall address, *inter alia*:

(a) The modalities of financial security mechanisms;

(b) An assessment of the environmental, economic and social impacts of such mechanisms, in particular on developing countries; and

(c) An identification of the appropriate entities to provide financial security.

Article 11
RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS

This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of States under the rules of general international law with respect to the responsibility of States for internationally wrongful acts.

Article 12
IMPLEMENTATION AND RELATION TO CIVIL LIABILITY

1. Parties shall provide, in their domestic law, for rules and procedures that address damage. To implement this obligation, Parties shall provide for response measures in accordance with this Supplementary Protocol and may, as appropriate:

(a) Apply their existing domestic law, including, where applicable, general rules and procedures on civil liability;

(b) Apply or develop civil liability rules and procedures specifically for this purpose; or

(c) Apply or develop a combination of both.

2. Parties shall, with the aim of providing adequate rules and procedures in their domestic law on civil liability for material or personal damage associated with the damage as defined in Article 2, paragraph 2 (b):

(a) Continue to apply their existing general law on civil liability;

(b) Develop and apply or continue to apply civil liability law specifically for that purpose; or

(c) Develop and apply or continue to apply a combination of both.

3. When developing civil liability law as referred to in subparagraphs (b) or (c) of paragraphs 1 or 2 above, Parties shall, as appropriate, address, *inter alia*, the following elements:

(a) Damage;

(b) Standard of liability, including strict or fault-based liability;

(c) Channelling of liability, where appropriate;

(d) Right to bring claims.

Article 13

ASSESSMENT AND REVIEW

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall undertake a review of the effectiveness of this Supplementary Protocol five years after its entry into force and every five years thereafter, provided information requiring such a review has been made available by Parties. The review shall be undertaken in the context of the assessment and review of the Protocol as specified in Article 35 of the Protocol, unless otherwise decided by the Parties to this Supplementary Protocol. The first review shall include a review of the effectiveness of Articles 10 and 12.

Article 14

CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE PROTOCOL

1. Subject to paragraph 2 of Article 32 of the Convention, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall serve as the meeting of the Parties to this Supplementary Protocol.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall keep under regular review the implementation of this Supplementary Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Supplementary Protocol and, *mutatis mutandis*, the functions assigned to it by paragraphs 4 (a) and (f) of Article 29 of the Protocol.

Article 15
SECRETARIAT

The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the secretariat to this Supplementary Protocol.

Article 16
RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION AND THE PROTOCOL

1. This Supplementary Protocol shall supplement the Protocol and shall neither modify nor amend the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of the Parties to this Supplementary Protocol under the Convention and the Protocol.
3. Except as otherwise provided in this Supplementary Protocol, the provisions of the Convention and the Protocol shall apply, *mutatis mutandis*, to this Supplementary Protocol.
4. Without prejudice to paragraph 3 above, this Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of a Party under international law.

Article 17
SIGNATURE

This Supplementary Protocol shall be open for signature by Parties to the Protocol at the United Nations Headquarters in New York from 7 March 2011 to 6 March 2012.

Article 18
ENTRY INTO FORCE

1. This Supplementary Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall enter into force for a State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves it or accedes thereto after the deposit of the fortieth instrument as referred to in paragraph 1 above, on the ninetieth day after the date on which that State or regional economic integration organization deposits its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, or on the date on which the Protocol enters into force for that State or regional economic integration organization, whichever shall be the later.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 19
RESERVATIONS

No reservations may be made to this Supplementary Protocol.

Article 20
WITHDRAWAL

1. At any time after two years from the date on which this Supplementary Protocol has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Supplementary Protocol by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.
3. Any Party which withdraws from the Protocol in accordance with Article 39 of the Protocol shall be considered as also having withdrawn from this Supplementary Protocol.

Article 21
AUTHENTIC TEXTS

The original of this Supplementary Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Supplementary Protocol.
DONE at Nagoya on this fifteenth day of October two thousand and ten.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1123):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare SERGIO COSTA (Governo Conte-I) il 10 agosto 2018.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 settembre 2018, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Aff. sociali), XII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 19 settembre 2018 e il 3 ottobre 2018.

Esaminato in Aula il 5 novembre 2018 ed approvato il 6 novembre 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 926):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 novembre 2018, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 21 novembre 2018 e l'8 gennaio 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 9 gennaio 2019.

19G00012

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **8**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE)

Il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco,

coscienti del compito di salvaguardare e di gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo,

preoccupati di salvaguardare l'ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo,

coscienti della necessità di salvaguardare la diversità biologica in quanto componente essenziale del patrimonio naturale mediterraneo,

considerando le caratteristiche idrologiche ed ecologiche della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e del suo ambiente costiero,

tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e in particolare dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo firmata il 10 giugno 1995 a Barcellona

e dei suoi Protocolli, e dell'opportunità di assicurare la realizzazione comune di alcuni di questi impegni nella zona del mar Mediterraneo e del litorale ai quali si applica questo Accordo,

desiderosi di rafforzare la collaborazione instaurata tra le amministrazioni dei tre Governi e le collettività territoriali,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le tre Parti istituiscono una Commissione internazionale, qui appresso denominata «la Commissione RAMOGE», per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

2. La Commissione RAMOGE è composta dalle delegazioni delle tre Parti. Ogni Parte designa al massimo sette delegati, fra cui un capo delegazione. Ogni delegazione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.

Art. 2.

1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla «Zona RAMOGE», cioè:

a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est;

b) a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera *a)*;

c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera *a)*.

2. La Commissione RAMOGE può, su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.

Art. 3.

La Commissione RAMOGE ha per missione di stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei Governi delle tre Parti e delle collettività territoriali in vista di prevenire e lottare contro gli inquinamenti e le degradazioni dell'ambiente marino e costiero, di preservare la biodiversità e di costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione di questi obiettivi.

Art. 4.

Al fine di assolvere ai suoi compiti, la Commissione RAMOGE è incaricata:

a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo allo stato dell'ambiente e della biodiversità del mare e delle coste;

b) di facilitare la concertazione tra i servizi amministrativi dei Governi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali;

c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della zona e dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali già esistenti;

d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italo-monegasco riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL);

e) di vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero così come in materia di salvaguardia della biodiversità marina e costiera;

f) di favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi del presente Accordo;

g) di assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali che hanno obiettivi convergenti con quelli del presente Accordo;

h) di fissare un programma di lavoro per ogni biennio su proposta del Comitato tecnico;

i) di raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali ogni misura atta a proteggere le acque e l'ambiente costiero, la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi;

j) di fornire ogni anno ai Governi delle Parti contraenti un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attività relative al presente Accordo;

k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche che promuove.

Art. 5.

Su base biennale, ciascuna Parte presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto sulla messa in opera delle raccomandazioni da essa formulate.

Art. 6.

1. La Commissione RAMOGE è assistita da un Comitato tecnico composto da esperti competenti nelle materie relative al campo di applicazione del presente Accordo.

2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessità, dei gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi. Può affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico.

Art. 7.

La Presidenza della Commissione RAMOGE è assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine delle Parti così come figura nel preambolo.

Art. 8.

1. La Commissione RAMOGE si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente. Sessioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su richiesta di una delegazione.

2. Il Presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione può farvi figurare i punti che desidera vedere trattati. Il progetto di ordine del giorno è presentato alle delegazioni un mese prima della data fissata per la riunione.

Art. 9.

1. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

Art. 10.

La Commissione RAMOGE stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 11.

l. Viene istituito un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni.

2. Questo Comitato, a seconda delle necessità:

a) guida il Segretariato nello svolgimento dei suoi compiti;

b) svolge, tra le sessioni della Commissione RAMOGE e in suo nome, le attività interinali che possono rivelarsi necessarie o che gli sono affidate dalla Commissione RAMOGE.

Art. 12.

1. Ciascuna Parte contraente si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e al suo Comitato direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonché le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per la messa in opera delle diverse raccomandazioni.

2. Il bilancio del presente Accordo è costituito:

dai contributi ordinari delle Parti il cui ammontare complessivo è fissato dalla Commissione RAMOGE;

dai contributi volontari la cui accettazione è approvata dal Comitato direttivo della Commissione RAMOGE.

3. Le spese di interesse comune gravano sul bilancio dell'Accordo.

Art. 13.

1. La Commissione RAMOGE è assistita da un Segretariato permanente.

2. Il Segretariato permanente della Commissione RAMOGE è assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco.

3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:

a) organizzare e assicurare il segretariato del presente Accordo, della Commissione RAMOGE, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro;

b) assistere i Presidenti della Commissione RAMOGE e del Comitato tecnico nella convocazione e preparazione delle riunioni ordinarie e straordinarie;

c) trasmettere a ciascuna delle Parti contraenti, al termine delle riunioni, le raccomandazioni adottate, accompagnate da ogni commento pertinente;

d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro;

e) preparare in collaborazione con il Comitato tecnico il progetto del rapporto annuale delle attività della Commissione RAMOGE previsto all'articolo 4 *j)*;

f) attirare l'attenzione della Commissione RAMOGE su ogni questione relativa a questo Accordo;

g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni intergovernative in applicazione dell'articolo 4 *g)*;

h) rappresentare la Commissione RAMOGE su richiesta di quest'ultima o del suo Comitato direttivo;

i) gestire il bilancio del presente Accordo;

j) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste di spiegazioni e informazioni che provengono dai Governi, dalle organizzazioni intergovernative, dalle collettività territoriali e dal pubblico;

k) assicurare la promozione del presente Accordo e dei suoi obiettivi;

l) compiere ogni altra funzione che gli venga affidata dalla Commissione RAMOGE.

Art. 14.

1. Ciascuna delle Parti firmatarie notificherà al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di Monaco confermerà la data della ricezione delle notifiche ed informerà le altre Parti firmatarie.

2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della terza notifica.

3. Il presente Accordo può essere emendato per accordo tra le tre Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE per la quale i capi delegazione saranno provvisti dei poteri richiesti.

4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al governo depositario che ne informerà gli altri Governi firmatari.

L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verrà depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

Fatto a Monaco, il dieci maggio millenovecentosettantasei e emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre.

Per il Governo della Repubblica Francese
S.E. il Console Generale Serge TELLE

Per il Governo della Repubblica Italiana
S.E. il Console Generale Mario PIERSIGILLI

Per il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco
S.E. Bernard FAUTRIER, Ministro Plenipotenziario

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1125):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI il 10 agosto 2018.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 settembre 2018, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 19 settembre 2018 e il 3 ottobre 2018.

Esaminato in Aula il 5 novembre 2018 ed approvato il 6 novembre 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 927):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 novembre 2018, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio) e 13ª (Ambiente).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 21 novembre 2018 e l'8 gennaio 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 9 gennaio 2019.

19G00013

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Roburent e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roburent (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 novembre 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allenata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roburent (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roburent (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell' 11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fabrizio Nugnes.

Il citato amministratore, in data 2 novembre 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto Io scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 novembre 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roburent (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco D'Angelo, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Cenate Sotto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cenate Sotto (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cenate Sotto (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cenate Sotto (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 22 dicembre 2018, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Bergamo, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 dicembre 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cenate Sotto (Bergamo), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfredo Nappi, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell' 11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capaccio Paestum (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosa Maria Falasca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell' 11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 dicembre 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 dicembre 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa Maria Falasca, in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torremaggiore (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 dicembre 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 dicembre 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Nicolina Miscia, in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellar Guidobono e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castellar Guidobono (Alessandria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellar Guidobono (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giorgio Ariberto Moranzoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellar Guidobono (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2018, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Alessandria ha proposto Io scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 dicembre 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellar Guidobono (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giorgio Ariberto Moranzoni, in servizio presso la Prefettura di Alessandria.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capistrello (L'Aquila);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 6 dicembre 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Concetta Ruffo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Ciciotti.

Il citato amministratore, in data 6 dicembre 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il viceprefetto vicario di L'Aquila, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 dicembre 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Concetta Ruffo, in servizio presso la Prefettura di L'Aauila.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Maggiora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Maggiora (Novara);

Considerato altresì che, in data 21 dicembre 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maggiora (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maggiora (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Fasola.

Il citato amministratore, in data 21 dicembre 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maggiora (Novara).

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casoria (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Santi Giuffrè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casoria (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 dicembre 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Napoli, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 dicembre 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Santi Giuffrè, prefetto in quiescenza.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00748

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rosciano (Pescara);

Considerato altresì che, in data 5 dicembre 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rosciano (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rosciano (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alberto Secamiglio.

Il citato amministratore, in data 5 dicembre 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosciano (Pescara).

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Malvito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Malvito (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malvito (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Micucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Malvito (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 5 dicembre 2018, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 dicembre 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malvito (Cosenza), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Micucci, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00750

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e in particolare l'art. 19, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante riorganizzazione del centro di formazione studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'art. 1, comma 205, della predetta legge, n. 205 del 2017, relativo all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per l'innovazione sociale, al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che il Fondo per l'innovazione sociale è finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;

Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il quale prevede che le modalità di funzionamento e di accesso al citato Fondo, nonché le relative aree di intervento, sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dai commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017;

Considerato che, ai predetti fini, è stato istituito, presso il Centro di responsabilità 1 «Segretariato» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo di spesa 243 «Fondo per l'innovazione sociale» nel quale, per il corrente esercizio finanziario, sono state versate le dotazioni finanziarie pari a € 5.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delegata per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del Fondo per l'innovazione sociale

1. Il Fondo per l'innovazione sociale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, è diretto a favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso la realizzazione di studi di fattibilità e lo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.

2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito di un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito anche «Programma») di carattere sperimentale.

3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione sociale» è il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato.

4. Al «Programma triennale per l'innovazione sociale» sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel corso di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2010 sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Sulle risorse di cui al comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione del Fondo di cui all'art. 9.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari del Programma sono le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia.

2. I beneficiari possono operare in partenariato con Regioni, altri Comuni, Università ed enti di ricerca nonché con soggetti del settore privato.

Art. 3.

Definizione delle aree di intervento

1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1, commi 205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, i soggetti beneficiari possono presentare le proposte di progetti sperimentali, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento:

a) inclusione sociale;

b) animazione culturale;

c) lotta alla dispersione scolastica.

Art. 4.

Modalità di accesso al Fondo per l'innovazione sociale

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica emana un avviso pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali da finanziare all'interno del Programma.

2. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, con proprio decreto, nomina il Comitato permanente per la valutazione delle proposte progettuali ed il monitoraggio del Programma (di seguito «Comitato permanente») di cui all'art. 8.

3. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite posta elettronica certificata, sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.

4. Il Comitato permanente verifica l'ammissibilità e la qualità delle proposte nel rispetto dei criteri preventivamente definiti nell'avviso. Le risorse finanziarie sono assegnate ai soli progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente ai sensi del periodo precedente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualità.

5. Le modalità per l'erogazione delle singole quote di finanziamento sono disciplinate con apposite Convenzioni da stipularsi all'esito delle valutazioni di cui al comma 4. Tali convenzioni definiscono il quadro dei soggetti del partenariato partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, i tempi di attuazione, nonché i criteri per la revoca del finanziamento e tutti gli elementi essenziali per la realizzazione del progetto. Con le medesime convenzioni sono altresì definite le modalità necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi, con l'indicazione degli indicatori di misurazione dell'impatto così come individuati nella proposta.

6. La mancata sottoscrizione delle Convenzioni, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e, compatibilmente con le risorse disponibili, l'individuazione di altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 5.

Interventi finanziabili

1. I soggetti beneficiari possono accedere al Fondo presentando, secondo le modalità definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1:

Intervento I - studio di fattibilità e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo. Lo studio di fattibilità deve contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili e un modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale.

I beneficiari, inoltre, devono individuare il partenariato di progetto con la selezione dei partner necessari per la definizione dello studio di fattibilità e per la realizzazione della verifica empirica ai fini della successiva sperimentazione.

Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilità in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene realizzata attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello di intervento e a dimostrare l'efficacia, in termini di risultati e impatto sociale, la sostenibilità e la replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità.

Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d'impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o più ampi, gli interventi per i

quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell'implementazione e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

2. La valutazione degli studi di fattibilità e degli interventi di sperimentazione e sistematizzazione ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuata dal Comitato permanente, di cui all'art. 8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.

Art. 6.

Disponibilità delle risorse

1. Le Convenzioni sono finanziate nel limite delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020.

2. Le Convenzioni determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato.

3. In presenza di economie, derivanti anche da valutazioni negative di singoli interventi da parte del Comitato permanente, si procede all'emanazione di un nuovo avviso pubblico.

Art. 7.

Criteri di valutazione

1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i seguenti criteri generali di valutazione:

a) capacità di dimostrazione dell'ampiezza e della profondità dei benefici sociali generabili, in termini di *outcome*;

b) miglioramento delle capacità delle pubbliche amministrazioni;

c) quadro logico, coerenza e fattibilità della proposta di intervento;

d) pertinenza con standard internazionali ed europei;

e) capacità di dimostrazione delle condizioni di sostenibilità economica e sociale.

Art. 8.

Comitato permanente di valutazione e monitoraggio

1. Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato permanente con il compito di assicurare la valutazione degli interventi ed il monitoraggio del Programma rispetto a tempi, risorse, obiettivi e criteri di selezione.

2. Il Comitato permanente è composto da:

a. due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno con funzioni di presidente;

b. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c. un rappresentante dell'ANCI;

d. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di impatto nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2017.

3. I componenti di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere indicati fra esperti di comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale.

4. La nomina dei componenti del Comitato avviene con decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciascuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

5. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica fino al completamento del Programma.

6. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della funzione pubblica.

7. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i rimborsi delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9.

Gestione del Fondo

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione del Fondo e, in particolare, per il supporto nelle attività di promozione e sensibilizzazione dei beneficiari del Fondo nonché nelle fasi di selezione, valutazione, monitoraggio degli interventi, erogazione dei finanziamenti, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione nel rispetto dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Roma, 21 dicembre 2018

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 52

19A00753

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «CREW» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3266/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2000, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle «Linee guida» al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento

ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il bando internazionale «Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models» comprensivo delle Guide Lines for Applicants, lanciato dalla JPI MYBL (More Years Better Lives) il 22 febbraio 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per l'iniziativa JPI MYBL Call 2016 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale della Call for proposal del 22 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo CREW «Care, retirement and wellbeing of older people across different welfare regimes», avente come obiettivo l'analisi delle possibili conseguenze sulla qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie che derivano dai cambiamenti in corso in termini di allungamento della vita, ritardo nell'accesso alla pensione, instabilità familiare e assottigliamento delle strutture di parentela, in relazione alle diverse caratteristiche individuali degli anziani e alle caratteristiche dell'ambiente in cui vivono, nei principali Paesi sviluppati;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018 e prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Vista la nota prot. MIUR n. 22815 del 21 novembre 2016, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 a firma del direttore generale, con la quale veniva stabilito «l'Aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascun Programma» con riferimento alla precedente nota MIUR n. 8915 del 17 maggio 2018;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JPI MYBL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «CREW», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Università degli studi di Padova.

Per un importo complessivo del costo del Progetto CREW di € 142.806,00;

Preso atto delle dichiarazioni dei soggetti richiedenti a firma del legale rappresentante presentate in data 28 luglio 2017, prot. n. 13459;

Preso atto della procura speciale del 14 luglio 2017 con la quale è stato nominato il soggetto Capofila: Università degli studi di Firenze, Repertorio n. 14.481;

Visto il Consortium Agreement del 12 ottobre 2017, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° gennaio 2017 e la loro conclusione il 31 dicembre 2019;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla JPI MYBL con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 feb-

braio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il d.d. n. 293 del 13 febbraio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico e di eventuali sostituti, reg. UCB n. 213 del 15 marzo 2018;

Considerata la nota prot n. 7964 del 2 maggio 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di valutazione in itinere del progetto CREW al prof. Giovanni Mastrobuoni, in sostituzione del prof. Francesco D'Amuri dimissionario;

Atteso che il prof. Giovanni Mastrobuoni con relazione del 5 giugno 2018, ha approvato il Capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR 701722 per l'Università degli studi di Firenze e COR 701763 per l'Università degli studi di Padova;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo CREW «Care, retirement and wellbeing of older people across different welfare regimes», presentato da Università degli studi di Padova e Università degli studi di Firenze, nell'ambito della JPI MYBL (More Years Better Lives) 2016, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

4. Il partenariato ha indicato quale Soggetto capofila ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 593/2016 l'Università degli studi di Firenze – Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti», avente sede in Viale Morgagni 59 Firenze (FI), codice fiscale 01279680480, rappresentato dalla professoressa Petrucci Alessandra, nata a Milano (MI) il 10 marzo 1962, in qualità di direttore del suddetto dipartimento, giusta procura speciale del 14 luglio 2017 repertorio n. 14.481.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 99.964,20 nella forma di contributo nella spesa, di cui € 49.966,00 in favore del beneficiario Università degli studi di Padova e € 49.998,20 in favore del beneficiario Università degli studi di Firenze, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016,

in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta JPI MYBL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2016, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

2. Il soggetto capofila Università degli studi di Firenze si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2019, registrazione n. 1-34

———

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Sezione A - Dati del progetto

Progetto: CREW «Care, retirement and wellbeing of older people across different welfare regimes»

Programma: JPI MYBL (More Years Better Lives) Call 2016

Data di inizio del progetto: 01-01-2017 - Durata del Progetto in mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti - CUP:

Università degli Studi di Firenze	CUP B16G16000400001
Università degli Studi di Padova	CUP C96G16001660001

• Costo Totale ammesso	€ 142.806,00
di cui Attività di Basic Research	€ 142.806,00
al netto di recuperi pari a	€ 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Basic Research	Grant
Non Eleggibile	142.806,00	142.806,00
Extra UE	0,00	0,00
Totale grant	142.806,00	142.806,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate (FIRST 2016) nella forma di Contributo alla spesa Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:	€ 70.000,00
Attività di Basic Research	70% dei costi ammissibili
Agevolazioni Concesse per il beneficiario:	
Totale : Contributo Spesa	€ 99.964,20

Sezione D - Condizioni Specifiche

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(*Omissis*).

ALLEGATO *3*

IL CAPITOLATO TECNICO

(*Omissis*).

19A00751

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «AgeWellAccounts» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3269/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2000, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali , che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter-

nazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il bando internazionale «Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models» comprensivo delle Guide Lines for Applicants, lanciato dalla JPI MYBL (More Years Better Lives) il 22 febbraio 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per l'iniziativa JPI MYBL Call 2016 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale della Call for proposal del 22 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo AgeWellAccounts «Age-Specific Wellbeing and Transfer Accounts: Evaluating Intergenerational Support», avente come obiettivo analizzare e valutare l'impatto dei differenti sistemi di supporto intergenerazionale in Europa sul benessere oggettivo e soggettivo degli individui durante le diverse fasi del ciclo di vita;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018 e prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Vista la nota prot. MIUR n. 22815 del 21 novembre 2016, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 a firma del direttore generale, con la quale veniva stabilito «l'aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascun programma» con riferimento alla precedente nota MIUR n. 8915 del 17 maggio 2018;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JPI MYBL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «AgeWellAccounts», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Roma «La Sapienza».

Per un importo complessivo del costo del progetto AgeWellAccounts di € 100.000,00.

Preso atto della dichiarazione del soggetto richiedente a firma del legale rappresentante in data 30 maggio 2017;

Visto il Consortium Agreement del 12 settembre 2017, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° marzo 2017 e la loro conclusione il 29 febbraio 2020;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla JPI MYBL con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il d.d. n. 291 del 13 febbraio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Giovanni Mastrobuoni, reg UCB n. 277 del 16 marzo 2018;

Atteso che il prof. Giovanni Mastrobuoni con relazione del 26 giugno 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR 701777 del 27 novembre 2018;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo AgeWellAccounts «Age-Specific Wellbeing and Transfer Accounts: Evaluating Intergenerational Support», presentato da Università degli studi di Roma «La Sapienza» Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) nell'ambito della JPI MYBL (More Years Better Lives) 2016, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1 marzo 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 70.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Roma «La Sapienza» a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con Decreto Interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta JPI MYBL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2016, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

2. Il beneficiario Università degli studi di Roma «La Sapienza», si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto;

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2019, registrazione n. 1-38

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Progetto: AgeWellAccounts «Age-Specific Wellbeing and Transfer Accounts: Evaluating Intergenerational Support»

Programma: JPI MYBL (More Years Better Lives) Call 2016

Data di inizio del progetto: 01-03-2017 - Durata del Progetto in mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti - CUP:

Università degli studi di Roma «La Sapienza»	CUP B86G16000500001

• Costo Totale ammesso	€ 100.000,00
di cui Attività di Basic Research	€ 100.000,00
al netto di recuperi pari a	€ 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Basic Research	Grant
Non Eleggibile	100.000,00	100.000,00
Extra UE	0,00	0,00
Totale grant	100.000,00	100.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate (FIRST 2016) nella forma di Contributo alla spesa Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:	€ 70.000,00
Attività di Basic Research	70% dei costi ammissibili
Agevolazioni Concesse per il beneficiario:	
Totale: Contributo Spesa	€ 70.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(*Omissis*).

ALLEGATO *3*

IL CAPITOLATO TECNICO

(*Omissis*).

19A00752

DECRETO 5 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «PAAL» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3268/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2000, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle *«Linee Guida»* al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le *«Procedure operative»* per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter-

nazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca, le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al Direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il bando internazionale *«Ageing and place in a digitising world»* comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, lanciato dalla JPI MYBL *(More Years Better Lives)* il 3 aprile 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per l'Iniziativa JPI MYBL Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale della *Call for proposal* del 7 settembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo PAAL *«Privacy-Aware and Acceptable Lifelogging services/ technologies/ solutions for older and frail people»,* presentato da Università Politecnica delle Marche, avente come obiettivo la comprensione delle esigenze degli utenti (in particolare anziani e fragili) in termini di benefici e ostacoli percepiti nell'uso di tecnologie di *lifelogging*, e ad aumentare la consapevolezza relativa alle questioni etiche, legali, sociali e di privacy associate al *lifelogging*, stabilendo delle linee giuda per la ricerca responsabile in questo ambito. Queste linee guida costituiranno la base per proporre e sviluppare durante il progetto alcuni servizi di *lifelogging* attenti alla privacy e accettabili per le persone anziane e fragili;

Vista la nota prot. MIUR n. 19369 del 21 novembre 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JPI MYBL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PAAL», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università Politecnica delle Marche - Per un importo complessivo del costo del Progetto PAAL di € 207.585,50.

Preso atto della dichiarazione del soggetto richiedente a firma del legale rappresentante trasmessa in data 19 gennaio 2018;

Visto il *Consortium Agreement* del 25 gennaio 2018 relativo al progetto «*PAAL - Privacy-Aware and Acceptable Life-logging services for older and frail people»,* con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° aprile 2018 e la loro conclusione il 1° aprile 2021;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata dalla JPI MYBL con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 5 aprile 2017, n. 208, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2017, registro n. 226, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di € 9.520.456,00, di cui € 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed € 8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate;

Vista la nota di chiarimenti, prot. n. 21062 del 19 dicembre 2017, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII, con la quale si precisa che il finanziamento ammissibile per l'Università Politecnica delle Marche, secondo la proposta internazionale approvata dalla JPI MYBL, prevede un finanziamento pari a € 84.000,00, a fronte di un importo massimo richiedibile per progetto previsto dall'annex nazionale MIUR in € 85.000,00;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1273 del 22 maggio 2018, reg. UCB n. 462 dell'8 giugno 2018, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Gianfranco Papa;

Atteso che il prof. Gianfranco Papa in data 20 luglio 2018 ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR 701841;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo PAAL *«Privacy-Aware and Acceptable Life-logging services/technologies/solutions for older and frail people»,* presentato da Università politecnica delle Marche nell'ambito della JPI MYBL (*More Years Better Lives)* 2017, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1°aprile 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 84.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università Politecnica delle Marche a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta riparto con decreto interministeriale n. 208/2017.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve

eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta JPI MYBL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»* 2017, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici.

2. Il beneficiario Università politecnica delle Marche, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2019, registrazione n. 1-36

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Sezione A - Dati del progetto

Progetto: PAAL *«Privacy-Aware and Acceptable Life-logging services/ Technologies/solutions for older and frail people».*

Programma: JPI MYBL *(More Years Better Lives) Call* 2017.

Data di inizio del progetto: 1° aprile 2018.

Durata del progetto in mesi: 36.

Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti - CUP:

Università Politecnica delle Marche - CUP: I36G17000380001

Costo totale ammesso	€ 207.585,50
-di cui Attività di Ricerca Fondamentale	€ 92.587,00
-di cui Attività di Ricerca Industriale	€ 67.175,50
-di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	€ 47.823,00
al netto di recuperi pari a	€ 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Fondamentale	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale Ammesso
Non Eleggibile	€ 92.587,00	€ 67.175,50	€ 47.823,00	€ 207.585,50
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 92.587,00	€ 67.175,50	€ 47.823,00	€ 207.585,50

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Agevolazioni deliberate (FIRST 2017) nella forma di contributo alla spesa Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:

Attività di Ricerca Fondamentale: 70% dei costi ammissibili;

Attività di Ricerca Industriale: 50% dei costi ammissibili;

Attività di Sviluppo Sperimentale: 25% dei costi ammissibili;

Fino al contributo massimo per progetto di: € 85.000,00 *(National eligibility criteria).*

Agevolazioni concesse per il beneficiario:

Totale: contributo nella spesa: € 84.000,00*

Sezione D - Condizioni Specifiche

(*) Finanziamento massimo previsto per il progetto.

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(*Omissis*).

ALLEGATO *3*

IL CAPITOLATO TECNICO

(*Omissis*).

19A00756

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2019.

Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede, al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016;

Visto l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

Visto l'art. 1, commi da 40 a 42, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Vista la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana (di seguito *ABI)* e Cassa depositi e prestiti (di seguito *CDP)* S.p.a. in data 14 febbraio 2014 riguardante l'erogazione dei finanziamenti relativi alla misura «Beni strumentali-Nuova Sabatini» da parte degli istituti aderenti, la regolazione dell'adesione degli istituti stessi e dei rapporti tra le parti sopra citate (Ministero, CDP e banche aderenti) da ultimo modificata con l'Addendum del 26 ottobre 2018;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto 9 gennaio 2018 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018, tra gli altri, al titolare della direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

Tenuto conto che a partire dal 1° marzo 2017 le imprese possono presentare, secondo le disposizioni di cui alla circolare del 15 febbraio 2017, le domande di accesso per usufruire del contributo maggiorato previsto per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione del 14 febbraio 2014 tra il Ministero, ABI e CDP, così come modificata dall'addendum del 26 ottobre 2018;

Considerate le richieste di prenotazione trasmesse dalle banche/intermediari finanziari con riferimento al mese di dicembre 2018, per un numero totale di domande presentate dalle imprese pari a 3.190 e un importo complessivo di finanziamenti pari a euro 670.821.925,72, di cui euro 427.923.925,79 relativi a investimenti ordinari e euro 242.897.999,93 relativi a investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Tenuto conto degli stanziamenti previsti per le domande di accesso ai contributi presentate ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 3, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che prevede che, nel caso

in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa è disposta in misura parziale fino a concorrenza delle residue disponibilità;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alla richiesta di prenotazione di contributo presentata alle ore 00:34:28 del 1° dicembre 2018 da Iccrea Bancaimpresa S.p.a., identificata con il codice 18NS120100325119, eccede l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

Visto il decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese n. 25148 del 3 dicembre 2018 con il quale è disposta, ai sensi del punto 11 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 4 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, che integra le risorse di cui all'art. 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 48 milioni di euro per l'anno 2024 e proroga il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Decreta:

Articolo unico

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione

1. A partire dal 7 febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, alle banche o agli intermediari finanziari.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di marzo 2019.

3. Le domande di agevolazione delle imprese presentate alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 4 dicembre 2018, data di chiusura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 3 dicembre 2018, e sino al 6 febbraio 2019, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello di cui al comma 1 sono considerate irricevibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: SAPPINO

19A00809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 1204/2018 del 19 dicembre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexactiv».

Nell'estratto della determina concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «FEXACTIV», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 6 dell'8 gennaio 2019,

ove si legge:

A.I.C. n. 043904022 - FEXACTIV 3mg/ml+0,5 mg/ml collirio, soluzione - 10 contenitori monodose LDPE da 0,5ml;

A.I.C. n. 043904010 - FEXACTIV 3mg/ml+0,5 mg/ml collirio soluzione- 1 flacone LDPE da 10 ml

leggasi

A.I.C. n. 043904010 - Fexactiv 3mg/ml+0,5 mg/ml collirio, soluzione - 10 contenitori monodose LDPE da 0,5ml;

A.I.C. n. 043904022 - Fexactiv 3mg/ml+0,5 mg/ml collirio soluzione - 1 flacone LDPE da 10 ml.

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00777

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

Con il presente provvedimento si modificano le «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

La procedura viene adeguata alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata recepita in Italia la direttiva UE n. 849/2015 (cd. «quarta direttiva antiriciclaggio»), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con l'occasione, la procedura viene anche allineata a quanto previsto sul piano sanzionatorio nel Testo unico della finanza in attuazione delle direttive UCITS V (direttiva UE n. 91/2014) e MiFID II (direttiva UE n. 65/2014). Si segnala, infine, la previsione che consente di notificare in via ordinaria la contestazione delle violazioni per mezzo di Posta elettronica certificata.

Le nuove disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; una tavola di analisi e valutazione degli stessi è resa disponibile sul sito *web* della Banca d'Italia.

Il presente provvedimento e la versione integrale delle disposizioni, come modificate, consultabili sul sito *web* della Banca d'Italia, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modifiche entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta e si applicheranno ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale: ROSSI

ALLEGATO

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Le presenti disposizioni attuano le previsioni legislative che attribuiscono alla Banca d'Italia competenze in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, come modificate in seguito al recepimento della direttiva n. 2013/36/UE (c.d. CRD IV)(1) La direttiva ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia. In particolare, la direttiva: prevede l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie; affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale(2).

Nel recepire la direttiva, il legislatore ha esteso il nuovo regime - per ragioni di omogeneità ed efficienza - a tutte le violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo unico bancario («T.U.») e dal Testo unico della finanza («T.U.F.») alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia; un regime in parte differenziato continua a trovare applicazione in materia di trasparenza nonché in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo («antiriciclaggio»).

La legge prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti delle società o enti e, in presenza di specifici presupposti, delle persone fisiche responsabili delle violazioni; per i casi di maggiore gravità, prevede altresì l'applicazione alle persone fisiche dell'interdizione dall'assunzione di cariche in intermediari bancari, finanziari, assicurativi o presso fondi pensione.

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria amministrativa e ne definiscono gli aspetti di dettaglio in attuazione delle regole stabilite dalla legge.

Il regolamento (UE) n. 1024/2013(3) che ha istituito il «Meccanismo di vigilanza unico» (MVU) operativo dal 4 novembre 2014, prevede l'attribuzione alla Banca centrale europea (BCE), tra l'altro, di poteri sanzionatori diretti nei confronti dei soggetti.(4) «significativi» quando la violazione ha ad oggetto atti giuridici europei direttamente applicabili (regolamenti dell'Unione europea, regolamenti o decisioni della *BCE)* e la sanzione da irrogare ha natura pecuniaria. La BCE ha poteri sanzionatori diretti anche nei confronti dei soggetti «meno significativi», nel caso di violazioni di regolamenti e decisioni della BCE che creano obbligazioni dirette nei confronti di quest'ultima(5).

In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall'autorità nazionale. In particolare, nell'ambito dell'MVU, la Banca d'Italia:

nel caso di soggetti «significativi», interviene esclusivamente su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese quelle di recepimento delle direttive riferite all'ambito dei compiti di vigilanza della *BCE)*, e/o per applicare misure non pecuniarie. In queste ipotesi la Banca d'Italia può anche interessare la BCE ai fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria(6);

nel caso di soggetti «meno significativi», applica le sanzioni di propria iniziativa;

in ogni caso - indipendentemente dalle dimensioni del soggetto - mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. correttezza e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'MVU, secondo quanto previsto dalla sezione III.

La Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

La disciplina e l'attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;

proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione a ogni circostanza rilevante;

oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;

trasparente, nei confronti dei soggetti interessati.

---

(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva n. 2002/87/CE e abroga le direttive nn. 2006/48/CE e 2006/49/CE.

(2) Tale impostazione è stata sostanzialmente replicata da altre direttive successivamente emanate in materia bancaria e finanziaria (cfr., ad esempio, direttiva n. 2014/65/UE, c.d. MiFID II; direttiva n. 2014/91/UE, c.d. UCITS V; direttiva n. 2015/849/UE, c.d. AMLD IV).

(3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Cfr., altresì, il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (c.d. «Framework Regulation» o «Regolamento quadro sull'MVU»).

(4) L'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 468/2014 elenca i soggetti sottoposti alla vigilanza nell'ambito dell'MVU, includendovi le banche, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria miste e le succursali di enti creditizi insediate negli Stati membri partecipanti, nonché, a certe condizioni, le controparti centrali.

(5) Cfr. il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che prevede i limiti e le condizioni per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della BCE per la violazione degli obblighi previsti dai regolamenti o dalle decisioni dalla stessa adottati.

(6) Art. 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U. (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):

art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;

artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni;

art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie - determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o degli enti, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

art. 144-*bis*, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;

art. 144-*ter*, che indica i presupposti in presenza dei quali le violazioni commesse determinano l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 144, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;

art. 144-*quater*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;

art. 144-*quinquies*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dal T.U. alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010), nelle stesse materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter* del T.U.;

art. 144-*sexies*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 53, comma 4, del T.U.;

art. 144-*septies*, che disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio nell'ambito del MVU;

art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa;

art. 145-*ter*, che disciplina gli obblighi di comunicazione all'EBA delle sanzioni applicate;

art. 145-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del titolo VIII del T.U.

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58):

art. 187-*quinquiesdecies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale;

art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

art. 190-*bis*, che indica i presupposti in presenza dei quali la violazione di disposizioni del T.U.F. in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 190, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;

art. 192-*quater*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 6, comma 2-*novies*, del T.U.F.;

art. 194-*bis*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;

art. 194-*ter*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dagli articoli 189, 190 e 190-*bis* alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia prudenziale (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento n. 1093/2010);

art. 194-*quater*, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia o dalla Consob, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;

art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa;

art. 195-*bis*, che disciplina la pubblicazione delle sanzioni;

art. 195-*ter*, che disciplina gli obblighi di comunicazione all'EBA e all'ESMA delle sanzioni applicate;

art. 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il compito di emanare disposizioni di attuazione del titolo II della parte V del T.U.F.

Si richiamano, inoltre:

il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;

il regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), e successive modificazioni, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati o non derogati dall'art. 145 del T.U., dagli artt. 188 e 190 del T.U.F. o dall'art. 65, comma 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l'art. 44 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 («Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»), che indica le disposizioni adottate ai sensi del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dei capi V e VI del titolo VIII del T.U. alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni;

l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»), per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a.;

l'art. 67-*septiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo;

l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari») relativo ai procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione di provvedimenti individuali;

l'art. 59 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 («Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i componenti degli organi di controllo presso gli intermediari bancari e finanziari che omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto legislativo;

l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che indica le disposizioni del medesimo decreto legislativo le cui violazioni determinano l'applicabilità nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie;

l'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevede l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 145 T.U., in quanto compatibili, ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio rientranti nelle attribuzioni della Banca d'Italia e che conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare o integrare proprie disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(7).

Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F. Per quanto riguarda le società o enti, tali soggetti comprendono, in particolare:

le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;

i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)* del T.U.F.(8);

le società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del T.U.F.;

gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.;

le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;

gli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;

gli istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;

i confidi(9);

Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;

i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Le persone fisiche sottoposte alla procedura sanzionatoria, al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 144-*ter* del T.U. e 190-*bis* del T.U.F., comprendono gli esponenti e il personale delle società o enti indicati al precedente alinea, in particolare:

coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;

i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;

coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa.

Sono inoltre sottoposti alla procedura sanzionatoria i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in relazione alle loro responsabilità in materia di contabilità, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento richiesto.

La medesima procedura trova applicazione, altresì, nei confronti delle persone fisiche, delle società o degli enti destinatari delle disposizioni in materia di obbligo di astensione (artt. 53, comma 4, del T.U. e 6, comma 2-*novies*, del T.U.F.), abuso di denominazione (artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonché art. 189 del T.U.F.)(10).

Per quanto riguarda le società o enti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono, in particolare:

le banche;

le società di intermediazione mobiliare (SIM);

le società di gestione del risparmio (SGR);

le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U.;

gli istituti di moneta elettronica;

gli istituti di pagamento;

le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007;

le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del T.U.;

i confidi(11);

i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del T.U.;

Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

---

(7) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri, trattamento del contante.

(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. «soggetti abilitati» sono le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 106 del T.U. e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

(9) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del titolo III del decreto legislativo n. 141/2010.

(10) Con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli 128-decies ss. e 144, comma 5-bis, del T.U.

(11) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del titolo III del decreto legislativo n. 141/2010.

Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, sono soggetti alla procedura sanzionatoria i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari di cui sopra. Al ricorrere dei presupposti stabiliti dell'art. 59, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono sottoposti alla procedura sanzionatoria i componenti degli organi di controllo presso i medesimi soggetti.

4. Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esse si applicano alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere applicate le disposizioni previgenti.

A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/93 e dell'art. 195 del decreto legislativo n. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Sezione II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

accertamento delle violazioni;

contestazione delle violazioni;

presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;

valutazione del complesso degli elementi istruttori;

proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;

trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio;

adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio;

notifica e pubblicazione del provvedimento.

1.1 Accertamento delle violazioni

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative.

La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarità sanzionabile.

Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.

Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio di competenza della Banca d'Italia siano stati riscontrati dalla BCE oppure nell'ambito di verifiche condotte da parte della UIF, della Guardia di Finanza o di altre Autorità, la Banca d'Italia esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai fini dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi.

L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice capo Dipartimento. Da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

L'accertamento delle violazioni è condotto dalla Banca d'Italia secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali irregolarità nell'ambito della complessiva azione di vigilanza.

Per le violazioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti di cui all'art. 144, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e comma 4, del T.U. le sanzioni amministrative sono applicate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente responsabile. Nell'esame delle relative fattispecie, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni può essere desunta:

dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali;

dal loro carattere diffuso o sistematico in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'intermediario;

dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di vigilanza;

dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.

Per le violazioni in materia di antiriciclaggio le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la cui sussistenza può essere desunta, tra l'altro:

dalla loro idoneità a esporre l'intermediario a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, più in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;

dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività dell'intermediario;

dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario modus operandi dell'intermediario ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario;

dalla sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio.

1.2 Contestazione delle violazioni

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate(12) La contestazione è effettuata da parte del servizio o della filiale competente della Banca d'Italia.

La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o 180 giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F.(13) In entrambi i casi, il termine è di 360 giorni per le società o enti aventi la sede legale all'estero e le persone fisiche residenti all'estero(14).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;

la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;

la descrizione della violazione;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

---

(12) Ai fini dell'esercizio della potestà sanzionatoria attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 65, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 231/2007, la Banca d'Italia trasmette al Ministero, ai sensi dell'art. 65, comma 3, gli atti relativi alle potenziali violazioni di competenza dello stesso che abbia riscontrato o di cui abbia avuto comunicazione nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

(13) Le procedure relative a violazioni in materia di antiriciclaggio sono sempre avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U.

(14) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 689/1981, per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;

l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al Servizio rapporti istituzionali di vigilanza («RIV») della Vigilanza della Banca d'Italia, unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di trenta giorni;

l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;

l'indicazione delle altre unità organizzative della Banca d'Italia alle quali le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse in copia, con i relativi indirizzi;

l'indicazione della facoltà per la società o l'ente e per le persone fisiche destinatarie delle contestazioni di chiedere nella fase istruttoria un'audizione personale, anche con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente, nel termine di trenta giorni;

l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale, non sarà consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio in merito alla proposta del servizio RIV;

il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione è notificata per mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della contestazione via PEC può avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene effettuata a mani del legale rappresentante della società o ente (o di altra persona delegata) o delle persone fisiche interessati nel corso di una riunione presso l'intermediario interessato o presso la Filiale competente della Banca d'Italia.

In base all'art. 14 della legge n. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Le società, gli enti o i soggetti interessati forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, ivi comprese quelle relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza, indicando altresì le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo indirizzo di PEC; comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite. Le società o gli enti forniscono altresì le informazioni richieste dalla Banca d'Italia in merito alle remunerazioni (15), fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento) agli esponenti o al personale interessati dal procedimento(16).

1.3 Presentazione delle controdeduzioni

I destinatari del procedimento sanzionatorio esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento. Essi pertanto hanno la facoltà di presentare, in ordine agli addebiti contestati, deduzioni scritte e documenti, che la Banca d'Italia valuta con riguardo all'oggetto del procedimento.

I documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante della società o dell'ente destinatario della contestazione, o di altra persona da questi espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni, i quali allegano altresì la documentazione riferita alle remunerazioni indicate nel paragrafo 1.2, ultimo alinea.

Le controdeduzioni vanno trasmesse al Servizio RIV, responsabile del procedimento sanzionatorio, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni vanno trasmesse inoltre in copia alle altre Unità indicate nella lettera di contestazione.

I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata da tutti i richiedenti, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a trenta giorni, può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti.

La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Le controdeduzioni possono avere carattere individuale o essere sottoscritte congiuntamente da due o più dei soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della società o dell'ente, o altra persona da questi espressamente delegata).

Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni e le notificazioni relative alla procedura sanzionatoria.

In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico (ad es. CD, DVD etc.) munito di attestazione di conformità all'originale (*cfr.* allegato *A)*.

Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50 pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive presentate.

La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via generale, non è necessaria la produzione di documentazione aziendale, specialmente se già nota all'Autorità di vigilanza ovvero antecedente la data di conclusione degli accertamenti ispettivi.

Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati da un elenco; la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata o inconferente può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con l'Autorità di vigilanza.

Entro il medesimo termine di trenta giorni il legale rappresentante della società o ente (o altra persona da questi delegata) o le persone fisiche destinatarie delle contestazioni possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al Servizio RIV, un'audizione personale in sede di istruttoria.(17) Le audizioni delle persone fisiche destinatarie della contestazione hanno carattere strettamente personale e non possono quindi svolgersi per delega; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. Le audizioni di norma hanno luogo nei trenta giorni successivi presso le filiali della Banca d'Italia con compiti di vigilanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Delle audizioni personali viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto dall'interessato. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al servizio RIV e alla Filiale indicata per lo svolgimento dell'audizione.

1.4 Istruttoria del Servizio RIV e proposta al Direttorio

Il servizio RIV è l'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni; in tale qualità cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.

In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati - nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa - l'accesso agli atti del procedimento,

(15) Per la nozione di «remunerazioni», si fa riferimento alle pertinenti definizioni contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni (Parte prima, titolo IV, capitolo 2, sezione I, par. 3). Ai fini delle presenti disposizioni le remunerazioni sono considerate al lordo delle imposte.

(16) Per le società o enti appartenenti ad un gruppo, andranno indicate le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate all'interno del gruppo.

(17) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento dell'audizione, la richiesta deve essere presentata con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di proroga, ecc.).

con le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento della Banca d'Italia recante la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (*cfr*: par. 2).

Il servizio RIV procede quindi all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonché del complesso delle informazioni raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e dell'eventuale responsabilità personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

L'accentramento della fase istruttoria è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento.

Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata che è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria.

La proposta di irrogazione delle sanzioni ha ad oggetto anche le modalità di pubblicazione del relativo provvedimento, in conformità con quanto previsto dal T.U. e dal T.U.F. per i casi di pubblicazione anonima o differita (*cfr*: paragrafo 1.7).

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-*bis* del T.U., 194-*quater* del T.U.F. e 62, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 231/2007, nel caso in cui dall'istruttoria risulti che la violazione accertata è connotata da scarsa offensività o pericolosità, la proposta al Direttorio può avere ad oggetto l'irrogazione, in luogo della sanzione pecuniaria, di un ordine rivolto alla società o ente per imporre l'eliminazione delle infrazioni riscontrate entro il termine fissato nel provvedimento. Con l'ordine la Banca d'Italia può indicare le misure da adottare a questo scopo(18).

Ai sensi dell'art. 194-*septies* del T.U.F. e dell'art. 62, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 231/2007, qualora l'infrazione connotata da scarsa offensività o pericolosità sia cessata, la proposta può avere ad oggetto l'irrogazione di una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica riguardante la violazione commessa e il soggetto responsabile.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio RIV trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame delle irregolarità, che, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del servizio RIV.

La proposta al Direttorio è trasmessa, di regola tramite PEC, ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale. Entro trenta giorni dalla ricezione, il legale rappresentante della società o ente (o altra persona da questi delegata) o le persone fisiche destinatarie del provvedimento oggetto della proposta possono trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi ad oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio RIV; non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria. Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse preferibilmente tramite Pec all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it

Agli scritti difensivi presentati in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.3 con riguardo alle modalità di trasmissione, all'essenzialità e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni. Le osservazioni per il Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal servizio RIV e acquisito il parere dell'Avvocato generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato capo, adotta un provvedimento motivato. Con il provvedimento il Direttorio può:

accogliere la proposta;

chiedere supplementi di istruttoria(19).

discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;

archiviare il procedimento.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro duecentoquaranta giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni. Il termine del procedimento sanzionatorio avviato - per irregolarità relative a un medesimo intermediario - nei confronti di una pluralità di persone fisiche si considera unico, anche a prescindere dal concorso degli interessati nella violazione; esso si calcola dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal servizio RIV, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni al Direttorio da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la comunicazione della proposta.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione o alla rimozione di esponenti aziendali, nonché lettere di richiamo.

Nell'ambito dell'istruttoria la Banca d'Italia esamina le argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell'interessato. Qualora il Servizio RIV riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle carenze rilevate, ne tiene conto nella proposta motivata per il Direttorio ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di archiviazione.(20)

Il Direttorio della Banca d'Italia, qualora ne riscontri i presupposti, può sempre adottare un provvedimento di archiviazione del procedimento, nei confronti di tutti o alcuni degli interessati. Il provvedimento di archiviazione viene comunicato ai soggetti interessati(21).

1.5 Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso dell'attività di supervisione siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento. Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 1.3.

(18) La sanzione adottata ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007 consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle.

(19) In caso di richiesta da parte del Direttorio di supplementi di istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al Direttorio dal servizio RIV si svolge secondo le medesime modalità previste per la proposta iniziale.

(20) Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria nei confronti di persone fisiche si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

(21) Il provvedimento di archiviazione di procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di un intermediario per omessa segnalazione di operazione sospetta è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per gli eventuali profili di competenza.

1.6 Irrogazione della sanzione

La Banca d'Italia può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e nei confronti delle persone fisiche.

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-*ter* del T.U. e 190-*bis* del T.U.F., nei casi di maggiore gravità, alle persone fisiche può essere irrogata, accanto alla sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità dell'intermediario o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;

il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;

al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.

Nei casi previsti dal comma 3-*bis* dello stesso art. 190-*bis* T.U.F. può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

In materia antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007, tenuto conto della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso l'intermediario.

L'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, stabiliti entro i limiti previsti dalla legge, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

la durata della violazione;

la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una società o ente, dal fatturato netto dell'ultimo esercizio; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'intermediario.(22) Le remunerazioni risultano dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;

la gravità della violazione, in particolare in relazione a:

i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sui mercati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;

l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di vigilanza;

le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;

i casi di precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;

i pregiudizi arrecati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

l'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di vigilanza;

il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);

le conseguenze della violazione, anche potenziali, sulla stabilità complessiva del sistema finanziario.

In caso di sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte dell'intermediario di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'intermediario.

Ai fini delle presenti disposizioni e per il calcolo dei massimali, per fatturato della società o dell'ente si intende:

a) per le banche, le società finanziarie, i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del T.U.F., gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi, la società Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta: l'aggregato definito nell'art. 316 tabella 1 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l'aggregato risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: premi netti; commissioni attive; proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a *fair value* rilevato a conto economico; interessi attivi e altri proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari; oneri netti relativi ai sinistri; commissioni passive; per le imprese non appartenenti a gruppi, si ha riguardo alle corrispondenti voci del bilancio individuale;

c) per le imprese diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)*: l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi e corrispondenti alla loro normale attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato;

Il fatturato è riferito all'ultimo esercizio e, per le società o enti appartenenti a un gruppo bancario, finanziario, di SIM o tenuti a redigere il bilancio consolidato, è calcolato di regola sulla base dei dati consolidati.

1.7 Notifica e pubblicazione del provvedimento

La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli interessati.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia con indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate.

La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

Qualora sia proposto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ne fa menzione senza ritardo a margine della pubblicazione sul proprio sito web, indicando l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso; le informazioni sono successivamente integrate con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non passati in giudicato. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso.

Ai sensi dell'art. 145, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del T.U. e dell'art. 195-*bis*, commi 2 e 3, del T.U.F., la Banca d'Italia può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, possa comportare rischi per la stabilità

(22) Nel caso di procedimenti riferiti a persone fisiche operanti in società o enti appartenenti ad un gruppo, la capacità finanziaria della persona fisica interessata dal procedimento è determinata considerando le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate all'interno del gruppo.

dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso o possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile. Ove le stesse situazioni sopra richiamate abbiano carattere temporaneo, la Banca d'Italia può differire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio al momento in cui esse sono venute meno.

Ai sensi dell'art. 195-*bis*, comma 3-*bis*, del T.U.F., la Banca d'Italia può escludere la pubblicità del provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F., se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui la pubblicazione in forma anonima o quella in forma differita siano ritenute insufficienti ad assicurare la stabilità dei mercati finanziari o la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni.

Ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007, è prevista l'esclusione o il differimento della pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2007, nel caso in cui la pubblicazione possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso.

Le informazioni pubblicate restano sul sito web della Banca d'Italia per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Successivamente alla cancellazione, i soggetti sanzionati possono richiedere, con specifica istanza all'indirizzo pubblicazioni.esitoricorsi@pec.bancaditalia.it la pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia dell'esito della procedura di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, indicando gli estremi del provvedimento adottato dall'autorità adita sul ricorso.

2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento nella parte in cui li riguardano, in base alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla legge n. 241/1990 e avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali e alla riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le richieste di accesso devono essere motivate, al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.

L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento dell'11 dicembre 2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le modalità stabilite dal citato regolamento e preferibilmente tramite Pec, al servizio RIV, responsabile del procedimento.

Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di audizione, ecc.); devono inoltre essere formulate mediante l'apposito modulo, disponibile presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia, o comunque recare nell'oggetto la dicitura «Procedimento sanzionatorio a carico di... - Istanza di accesso a documenti amministrativi».

Conformemente ai principi alla base del procedimento sanzionatorio, degli accessi effettuati nel corso della fase istruttoria viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto dall'interessato.

3. Pagamento della sanzione

Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni (*cfr.* art. 18, comma 4, legge n. 689/1981) dalla notifica del provvedimento.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione del modello F23.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il mancato pagamento della sanzione nei termini determina l'applicazione degli interessi a norma di legge.

4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di esso, presenta le memorie e produce gli atti e documenti a difesa della legittimità del provvedimento sanzionatorio.

5. Informativa all'EBA

Ai sensi degli articoli 145-*ter* del T.U. e 195-*ter* del T.U.F., la Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 69 della direttiva n. 2013/36/UE.

Ai sensi dell'art. 66, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, la Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 62 della direttiva n. 2015/849/UE.

Sezione III
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NELL'AMBITO DELL'MVU

1. Soggetti «significativi»(23).

Fuori dei casi di potestà sanzionatoria diretta della BCE, la Banca d'Italia avvia il procedimento sanzionatorio su richiesta della BCE e previo accertamento della sussistenza dei presupposti per l'avvio.

La Banca d'Italia, qualora ritenga sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio di propria competenza nei confronti di soggetti significativi o di esponenti o personale degli stessi, chiede alla BCE di formulare una richiesta di avvio, ai sensi dell'art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014.

Il procedimento sanzionatorio dinanzi alla Banca d'Italia è regolato dalle precedenti sezioni.

I provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti significativi e dei loro esponenti o personale sono comunicati alla BCE.

2. Soggetti «meno significativi»

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti meno significativi e dei loro esponenti e personale da parte della Banca d'Italia è integralmente regolata dalle precedenti sezioni.

La Banca d'Italia trasmette periodicamente alla BCE le informazioni richieste ai sensi dell'art. 135 del regolamento (UE) n. 468/2014.

(23) L'elenco dei soggetti «significativi» è pubblicato sul sito web della BCE all'indirizzo https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/List_for_publishing_20151230.pdf?8f3c2b2083bb3ab26482fe79fdcb68f6

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (1)

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
Servizio Rapporti Istituzionali di
Vigilanza

_______________________(denominazione dell'intermediario)

_______________________(codice)

Con la presente comunicazione la/il/i sottoscritta/o/i, consapevole/i delle pene previste dal DPR n. 445 del 2000, attesta/no che il materiale difensivo trasmesso a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni su supporto informatico è identico a quello trasmesso in forma cartacea.

Data ______________________

Il legale rappresentante dell'intermediario ______________________________

OVVERO

L'esponente aziendale o il dipendente______________________________

Carica____________________________(2)

Firma______________________________

(1) Utilizzare questo allegato per l'invio delle controdeduzioni ai procedimenti sanzionatori indirizzati all'intermediario ovvero all'esponente aziendale o al dipendente.

(2) Indicare la carica sociale ricoperta e le eventuali deleghe; per il personale dipendente, indicare la funzione (ad es. responsabile della conformità, responsabile della redazione dei conti etc.). Per i soggetti non più in carica o non più alle dipendenze dell'intermediario, indicare la carica/funzione per la quale è stata avviata la procedura sanzionatoria.

19A00754

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Nomina della Commissione scientifica CITES

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto n. 14 del 29 gennaio 2019, ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione scientifica CITES.

Il testo completo del decreto è consultabile sul sito web http://www.minambiente.it

19A00792

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-032) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.